

Regolamento di Uso e Gestione di Ormeaggio e Rimessaggio Nautico del Marina **“Nautica 180”**

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'accesso, la sosta ed il soggiorno nell'ambito del Marina denominato “Nautica 180”, realizzato in zona golenale sinistra del fiume Arno, in Comune di Pisa, Lungarno G. D'Annunzio 180 e 224/A (che di seguito sarà denominato “Cantiere”).

Art. 2 – Osservanza del regolamento

L'osservanza del presente regolamento è obbligatoria per tutti gli utenti che godano, a qualsiasi titolo, di ospitalità permanente o temporanea nell'ambito del Cantiere di cui al precedente art. 1.

Il regolamento stesso si intende quindi tacitamente noto ed accettato senza riserva con il solo fatto di soggiornare nel complesso medesimo.

Art. 3 – Gestione dei servizi

Il Cantiere provvede alla gestione del Marina e dei relativi servizi, direttamente a mezzo di proprio personale, oppure delegandola a ditte od organizzazioni di sua fiducia, ferma restando la potestà di controllo diretto per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni che regolano l'uso del complesso ed il corretto comportamento dei suoi utenti.

Art. 4 – Divieto dell'esercizio di attività

Nell'ambito del Marina è vietato lo svolgimento di qualunque attività di carattere commerciale, professionale ed artigianale che non rientri tra quelle predisposte ed autorizzate dal Cantiere.

CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5 – Uso dell'approdo e posti ormeggio.

I posti ormeggio saranno assegnati mediante annotazione delle generalità dell'utente, nome o sigla dell'imbarcazione e delle sue caratteristiche e dimensioni che, all'atto dell'assegnazione dovranno essere comunicate dall'utente al Cantiere.

E' tassativamente vietato l'uso dell'ormeggio prima della formale assegnazione o l'occupazione di ormeggio diverso da quello assegnato.

I posti assegnati potranno essere utilizzati esclusivamente per l'ormeggio dell'imbarcazione denunciata al Cantiere.

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata al Cantiere. E' vietata la cessione ad altri dei posti di ormeggio senza il preventivo assenso del Cantiere.

Ogni violazione alle norme suindicate potrà comportare la rimozione dell'imbarcazione a spese dell'utente.

Art. 6 – Assenze temporanee

L'utente che intenda porsi in navigazione per un tempo superiore a 24 ore deve darne comunicazione al Cantiere, indicando la data di partenza e quella del previsto rientro, nonché, possibilmente, itinerario di programma.

Tale comunicazione non responsabilizza il Cantiere per alcun fatto e non esime l'utenza da eventuali diverse incombenze nei riguardi delle Autorità competenti.

Art. 7 – Disponibilità dell'ormeggio.

In caso di assenza dall'approdo, il Cantiere si impegna a mantenere liberi gli ormeggi assegnati per tutta la durata dell'”affittanza”.

Art. 8 – Manovre all'interno del porto.

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal Cantiere, il quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari e motivate esigenze connesse con l'operatività dell'approdo.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, il Cantiere potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di sua fiducia.

Qualora gli spostamenti si rendano necessari a causa di negligenza dell'utente, suscettibili di produrre danni a terzi e/o alle strutture portuali, saranno a carico dell'utente stesso tutte le conseguenti spese, salva e riservata ogni altra responsabilità civile e penale a carico del medesimo.

Art. 9 – Ormeggio delle imbarcazioni

Gli utenti sono responsabili di ogni danno arrecato per loro negligenza alle attrezzature portuali e di ormeggio nonché della sicurezza della propria imbarcazione per le modalità in cui la stessa è stata ormeggiata.

E' tassativamente vietato bloccare gli ormeggi con lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione usato in funzione antifurto. Le imbarcazioni devono infatti essere ormeggiate in modo tale che in caso di necessità sia possibile da parte del personale preposto il disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni all'imbarcazione, a terzi ed alle strutture portuali.

E' fatto obbligo di dotare il natante di adeguati e sufficienti parabordi al fine di evitare danni allo stesso ed ai pontili.

Art. 10 – Efficienza delle imbarcazioni

Tutte le imbarcazioni in ingresso devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni e disposizioni delle competenti Autorità, particolarmente con quelle attinenti alla sicurezza della navigazione.

Il proprietario dell'imbarcazione rimane unico responsabile degli adempimenti di legge, nonché per danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dall'imbarcazione o da persone su di essa ospitate a qualsiasi titolo e deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per l'uso dell'imbarcazione ed avere stipulato congrua polizza R.C.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte del Cantiere.

E' inoltre opportuno che i proprietari di imbarcazioni dotate di cabina depositino presso gli Uffici del Cantiere copia delle chiavi della porta di accesso alla stessa al fine di assicurare, in caso di allagamento o di incendio a bordo, la possibilità di un celere intervento da parte del personale del Cantiere.

Art. 11 – Obblighi

1 Il Cantiere mette a disposizione degli utenti le attrezzature di ormeggio ed i relativi servizi, e l'utente, oltre ad accettarli come visti, garantisce di usarli esclusivamente per la propria imbarcazione nei modi e nei tempi indicati dal presente regolamento, secondo le indicazioni degli addetti, nel rispetto della normativa vigente.

2 L'utente deve comunicare al Cantiere i dati di riconoscimento della propria imbarcazione. Egli è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge, nonché per i danni provocati ai terzi ed alle attrezzature portuali dall'imbarcazione e da persone ospitate a qualsiasi titolo.

3 L'utente si impegna a prendere regolarmente visione degli avvisi delle Autorità competenti e delle segnalazioni esposte negli uffici del Cantiere od in apposita bacheca, assumendosi in proprio ogni responsabilità per le conseguenze della propria negligenza.

Art. 12 – Interventi in situazioni di emergenza

Il Cantiere, nel caso ne rilevi la necessità, è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi ritenuti opportuni per evitare maggiori danni (sostituzione o rafforzamento degli ormeggi, ricovero a terra delle imbarcazioni, spostamento delle imbarcazioni in altro posto ormeggio,...) alle proprie attrezzature od alle proprietà degli utenti. I costi di eventuali operazioni di ricovero a terra sono a carico dell'utente.

Art. 13 – Copertura assicurativa

Ogni utente è tenuto a porre in atto tutte le opportune cautele ed a coprirsi con le necessarie polizze assicurative.

Art. 14 – Rimessaggio imbarcazioni

L'utente che intende rimessare per il periodo invernale la propria imbarcazione, o chiede l'esecuzione di alaggio, varo o lavori a terra, assicura che la stessa è stata posta in condizioni di disarmo e di sicurezza, asportandone anche ogni oggetto che possa venir sottratto. Per l'alaggio ed il varo è inoltre suo onere fornire i piani per una corretta esecuzione della manovra.

Per il rimessaggio invernale il Cantiere a sua completa discrezione predisporrà un posto a terra in una qualsiasi delle sue unità operative, siano esse in prossimità o meno dei pontili e delle darsene fluviali. In particolare le barche movimentabili con carrello potranno essere trasportate a spese del Cantiere in una terza unità operativa posta in Comune di San Giuliano Terme.

Il Cantiere risponde, limitatamente alla R.C., solo degli scafi ed in nessun caso degli oggetti lasciati a bordo, essendo impossibile la regolare verifica e presa in consegna degli stessi.

CAPO III – SERVIZI

Art. 15 - Natura e gestione dei servizi

Il Cantiere provvederà, direttamente a mezzo di proprio personale dipendente – o affidandone la gestione ad organizzazioni di propria fiducia e comunque sotto la propria sorveglianza – ad assicurare i seguenti servizi :

- 1 ormeggio nel posto barca affittato;
- 2 uso di servizi igienici;
- 3 erogazione di energia elettrica ed acqua dolce;
- 4 illuminazione notturna dell'approdo e dei piazzali;
- 5 altri servizi tecnico – portuali che il cantiere ritenesse necessari al buon funzionamento del Marina.

Art. 16 – Servizi e prestazioni diversi

Per le forniture di bordo, di assistenza tecnico-amministrativa, di varo ed alaggio, di sosta e rimessaggio, riparazioni ed altre prestazioni particolari e accessorie “a domanda”, devono essere corrisposti gli importi relativi ai servizi ricevuti.

Su richiesta dell'utente, il Cantiere può autorizzare lo svolgimento delle prestazioni anzidette anche da parte di altre ditte di fiducia dell'utente stesso, con sollievo del Cantiere da ogni più ampia responsabilità per i rapporti intercorsi direttamente tra le parti.

E' comunque vietato l'ingresso nel Marina a personale o mezzi di altre Ditte o Aziende che non siano state espressamente e preventivamente autorizzate dal Cantiere.

Art. 17 – Norme generali di prevenzione

Per le imbarcazioni ormeggiate devono osservarsi le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale, con facoltà del Cantiere di adottare provvedimenti in caso di riscontrata inosservanza:

- 1a) nel caso di versamento di idrocarburi in acqua, sulle banchine, sui pontili, il responsabile deve darne immediata segnalazione al Cantiere ed adottare contestualmente gli opportuni provvedimenti per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino sul luogo e possono avervi interesse;
- 2b) prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 3c) per ogni imbarcazione deve controllarsi, prima dell'ormeggio, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite in acqua;
- 4d) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5e) i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente ventilati;
- 6f) gli estintori di bordo devono essere rispondenti alle norme in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 7g) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa sia di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi quanto possibile avvisando nel contempo il Cantiere per gli interventi del caso.
- 1h) ogni utente dovrà in ogni caso evitare l'uso di materiali ed apparecchiature pericolosi.

Art. 18 – Spese di gestione

Tutte le spese di gestione di carattere generale e comune (energia elettrica, illuminazione, acqua dolce, giardinaggio, ecc.) saranno comprese nella tariffa di ormeggio, mentre quelle per i servizi individuali “a domanda” o accessorie saranno corrisposte all'atto della prestazione dei servizi richiesti, sulla base delle rispettive tariffe o preventivi.

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 19 - Richiamo alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento e richiamo alle norme del Codice Civile ed a tutte le disposizioni che regolano la materia di specie, in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

Art. 20 – Modifiche del regolamento

Il Cantiere si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente regolamento, allo scopo di meglio disciplinare la sicurezza ed efficienza del complesso sotto il profilo gestionale.

Delle modifiche stesse sarà data opportuna notizia agli utenti con esposizione di copia del Regolamento in bacheca. Agli utenti resta l'obbligo di uniformarvisi.